

cliente, bensì automaticamente a fronte di un inadempimento della ricorrente, per altro contestato nel *quantum* dalla medesima; lamentava altresì che la segnalazione in centrale rischi fosse avvenuta in assenza di un congruo preavviso da parte della Banca tale da non consentire alla società ed ai fideiussori di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito. Ritenuto pertanto sussistente il *fumus boni iuris* – consistente nell'automatica segnalazione in centrale rischi in assenza della verifica puntuale della situazione finanziaria del cliente, nonché nel mancato preavviso della segnalazione – e del *periculum in mora* – ravvisato nell'esclusione della ricorrente dal sistema del credito a seguito della segnalazione – chiedeva che il Tribunale ordinasse a Cassa la cancellazione della segnalazione a sofferenza nella centrale rischi della Banca d'Italia;

Il S.p.a., in qualità di procuratore della Cassa, si costituiva eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., negando nel merito la sussistenza di un obbligo specifico di preavviso inerente la segnalazione a sofferenza ed esponendo altresì di aver provveduto a comunicare alla società ricorrente nonché ai garanti la revoca degli affidamenti e l'intimazione di pagamento, diversi mesi prima della segnalazione (doc. 5 parte resistente); affermava che non avendo in tale lasso temporale la parte ricorrente provveduto a formulare alcuna proposta di rientro, ciò costituisse la prova di una situazione di insolvenza intesa come difficoltà economico finanziaria della parte ricorrente. Chiedeva pertanto il rigetto dell'istanza.

Si rileva preliminarmente che sussiste tra le parti controversia (la cui prima udienza è fissata per il giorno 28 aprile 2015 e che vede attori in giudizio oltre alla società odierna ricorrente altresì S. M., E. G. D. C. in qualità di fideiussori della società), in ordine al *quantum* del credito vantato dalla banca in relazione al quale la resistente ha effettuato la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia oggetto della presente fase cautelare.

Esposte prospettazioni e domande si esamina la fattispecie in decisione.

Deve essere rigettata innanzitutto l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. promossa dalla parte resistente per violazione della residualità della tutela cautelare innominata di fronte al rimedio "nominato" previsto dagli artt. 10 e 5 del D.Lgs. 150/2011, posto a tutela di violazione del codice della privacy, dovendosi per contro ritenere pacificamente ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica contro una pretesa illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, risultando la stessa potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato.

Ciò detto, osserva preliminarmente questo giudice che per consolidata giurisprudenza "*La situazione patrimoniale suscettibile di dar luogo ad una segnalazione "in sofferenza" non deve coincidere né con la situazione di insolvenza di cui all'art. 5, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) né con una mera difficoltà transitoria - soprattutto in contesti ed in periodi economici recessivi - bensì con una situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento e tale da porsi come lo stadio immediatamente prodromico alla situazione di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento"* (ex multis Trib. Prato 14.10.2013).

Pertanto deve ritenersi, come per altro questo Tribunale ha già avuto modo di affermare (Trib. Mantova 19.4.2010 ord. est. dott. Gibelli), che la segnalazione a sofferenza richiede alla banca un'attenta verifica della situazione di fatto al fine di contemperare l'esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell'interesse privato del soggetto.

Ciò posto si osserva che nel caso in esame la banca ha affermato che l'esposizione debitoria della ricorrente pari ad € 66.210,75 ed il silenzio serbato dalla medesima a seguito della comunicazione (avvenuta anche nei confronti dei garanti il giorno 8.1.2014) della revoca degli affidamenti e contestuale intimazione di pagamento fosse per ciò sufficiente a legittimare la segnalazione in Centrale Rischi.

Tuttavia si ritiene che al fine della legittimità della citata segnalazione non sia sufficiente un mero ritardato pagamento di uno o anche più debiti, ma occorra una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica, potendosi giustificare una tale segnalazione solo in presenza di una accertata condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente, cui quella sofferenza sia riconducibile (si veda Trib. Salerno Sez. I, 7.6.2011).

Non può pertanto ritenersi legittima la segnalazione effettuata sulla base di un ritardato pagamento, pur se persistente anche a seguito di sollecito, qualora non sia accompagnata dalla valutazione della sussistenza di ulteriori elementi (quali protesti, pignoramenti, provvedimenti giudiziari di condanna) comprovanti la critica situazione finanziaria del cliente, intesa quale "impotenza finanziaria" nel senso sopra esplicitato, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo. Sul punto si è altresì espressa recentemente la Suprema Corte affermando: "*La segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente non potendo scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito*". (Cass. civ. Sez. I, 12.2.2014, n. 3165). La Banca è pertanto tenuta a compiere una valutazione che vada oltre lo specifico o gli specifici rapporti in corso di svolgimento tra il singolo istituto di credito segnalante ed il cliente (Cass. Civ. Sez. I 1.4.2009 n. 7958), situazione non verificatasi nel caso in esame.

Ciò considerato assorbente circa la sussistenza del *fumus boni iuris*, si rileva per completezza che è per contro priva di pregio la doglianza della parte ricorrente circa il mancato preavviso della banca dell'intenzione di procedere alla segnalazione a sofferenza, sia perché non si ravvisa la sussistenza di un obbligo specifico in tal senso tale da comportare in caso di assenza l'illegittimità della segnalazione stessa, sia perché i fatti posti alla base della segnalazione da parte di Cassa di Risparmio (esposizione debitoria) erano stati dalla medesima comunicati con la citata raccomandata del 8.1.2014.

Ciò posto deve altresì ritenersi sussistente il *periculum* sotteso alla segnalazione data la natura imprenditoriale del soggetto segnalato ed il concreto e attuale pericolo di difficoltà di accesso al sistema creditizio creato dalla segnalazione a sofferenza, attesa la sua concreta idoneità ad incidere sui rapporti della società con il sistema bancario in modo tale da compromettere la prosecuzione della attività. Nella valutazione del *periculum* infatti è necessario tenere conto del bene giuridicamente protetto in ragione altresì dello *status* del cliente "segnalato" dall'intermediario, a seconda cioè che si tratti di un imprenditore il quale agisca nell'esercizio della sua impresa ovvero di un qualsivoglia soggetto non professionista o comunque che agisca al di fuori di un'attività professionale. L'irreparabilità del pregiudizio "*che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela, ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito, fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito*". (Trib. Lecce ord. 8.1.2013).

Sussistono pertanto i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.

- 1) Ordina a I S.p.a. in qualità di procuratore della CASSA S.P.A., di richiedere alla Banca d'Italia la cancellazione della segnalazione a "sofferenza" di P S.R.L autorizzata in data 30.5.2014 alla Centrale Rischi;

- 2) Spese al definitivo.

Si comunichi.

Mantova, 1 ottobre 2014

Il Giudice
dott. Laura Fioroni